



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 396 DEL 11/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO”.

L'anno duemilaventi, addì undici del mese di Novembre alle ore 12:33 e ss, nella Sede Municipale, in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni di cui alla determinazione sindacale n. 23 del 20 marzo 2020, prorogata con determinazione sindacale n. 60 del 09 novembre 2020, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì, dalla Sede Municipale

Alle 12,35 entra, in videoconferenza, il vicesindaco Giovanna Licitra

Alle 12,44 entra, in videoconferenza, l'Assessore Giovanni Iacono

Risultano presenti, in videoconferenza:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore		Assente
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		7	1

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.

il Sindaco, in prosecuzione di seduta, riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti in videoconferenza, invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Staff Segretario Generale

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento organizzativo in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato”.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, dott. Francesco Valenti, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6- bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e suc. mod. int. e dell'art. 7 della L.R. n. 7/2019, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Segretario generale, dott.ssa Maria Riva, la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- In data 28/08/2015 è entrata in vigore la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, con la quale all’art 7 disciplina la “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*”, nello specifico prevede la:

a) ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

b) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

c) riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

- In esecuzione della superiore delega, è stato emanato il D.lgs. 25.5.2016, n. 97, contenente la “*Revisione e Semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione, Pubblicità e Trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell’art.7 della legge 7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche*”;

Rilevato che:

- Stante quanto già previsto dal D. lgs 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il D.lgs. 97/2016 introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (*Freedom of information act*), detto “Diritto di accesso generalizzato”, aggiuntivo ed complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, documenti delle Pubbliche Amministrazioni, fatte salve le deroghe e i divieti di legge, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;

- Con la novella introdotta dal D.lgs. 97/2016, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della Pubblica Amministrazione, a prescindere dal fatto che gli stessi siano oggetto di pubblicazione obbligatoria;

Considerato che l'istituto dell'accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, è una delle principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013.

La nuova tipologia di accesso "generalizzato", delineata nell'art. 5, co. 2 e ss. del D.lgs. 33/2013, si aggiunge all'accesso civico c.d. "semplice" già novellato dal medesimo decreto, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato art.1, co.1 del decreto definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

Rilevato che per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.lgs. 97/2015, nel nostro Ordinamento vengono a coesistere tre diverse modalità di esercizio del diritto d'accesso, ognuno caratterizzato da propri limiti e presupposti:

1. Il tradizionale accesso documentale (artt. 22 e ss. L. n. 241/1990), che consente ai (soli) soggetti portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" di accedere ai dati incorporati in supporti documentali formati o, comunque, detenuti da soggetti pubblici;
2. L'accesso civico c.d. "semplice", concesso a "chiunque" per ottenere "documenti, informazioni o dati" di cui sia stata omessa la pubblicazione normativamente imposta (art. 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), quale rimedio amministrativo alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge;
3. L'accesso civico "generalizzato" concesso "senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione oggettiva" e, perciò, senza necessità di apposita "motivazione" giustificativa in relazione a "dati, informazioni o documenti" quantunque non assoggettati all'obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2 D.lgs. n. 33/2013).

Valutato che la notevole complessità della disciplina dell'accesso generalizzato comporta l'esigenza di dotare l'Ente di misure organizzative e regole che forniscano un quadro organico e coordinato dei profili applicativi delle tre tipologie di accesso sopra descritte, allo scopo di: dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, individuare le modalità più consone all'esercizio del diritto e sottrarsi a comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione;

Dato atto che il diritto d'accesso documentale resta disciplinato dall'art. 22 e seguenti della legge 241/90 come attuato nell'Ente con il vigente regolamento comunale;

Integralmente richiamato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza 2020-2022, approvato con deliberazione di G.M. n. 40 del 04/02/2020 "PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA – dove tra gli obiettivi strategici è prevista l'adozione del regolamento organizzativo in materia di accesso civico, semplice e regolarizzato, e istituzione del registro di accesso civico";

Ravvisata la competenza della Giunta Municipale trattandosi di atto a contenuto organizzativo privo dei requisiti di innovatività, generalità e astrattezza, finalizzato all'organizzazione degli Uffici, delle funzioni, delle responsabilità, alla determinazione dell'iter procedurale relativo all'esercizio del diritto, per cui esso è tipico contenuto del regolamento degli uffici e dei servizi.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Dato atto che l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale dell'ente;

Visti:

- Il D.lgs. N. 33/2013;
- Il D.lgs. 25.5.2016, n. 97;
- La Legge n. 241/1990;
- La Legge Regionale Siciliana n. 7/2019;
- La Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- La Deliberazione Anac n. 1309 del 28/12/2016;
- La Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- La Circolare n. 1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione;

Visti inoltre:

- Il D.lgs. 267/2000 – Tuel;
- L' Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana (O.R.E.L.);
- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali (R.O.U.S.) vigente;
- Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza 2020-2022, approvato con deliberazione di G.M. n. 40 del 04/02/2020.

Per quanto sopra,

Propone deliberare

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, approvare il “Regolamento organizzativo in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato”, composto da n. 13 articoli, allegato alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;
- 2) Trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti dell'Ente ed all'OIV;
- 3) Pubblicare il presente provvedimento oltre che all'Albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti” alla voce “Accesso Civico”.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 479 del 11/11/2020, che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Riva

il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassì